



Comune di Roverè Veronese

Provincia di Verona

P.zza V. Emanuele, 12 – 37028 Roverè Veronese (VR) - C.F. 80010130237 - P.IVA 01686350230

☎ 045 6517157 - fax 045/6518004 E-mail: tecnico@comune.rovereveronese.vr.it

Prot. n. 2150 / IV-08

li, 01 Aprile 2021

BANDO ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEI LOTTI 1 e 2 DELLA MALGA COMUNALE “MARIANETTO” PER LA SOLA STAGIONE MONTICATORIA ANNO 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

in esecuzione alla propria determinazione n. 37 del 25/03/2021 ed in conformità alle disposizioni contenute nel *“Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di Comuni ed Enti di cui all'art. 25 della L.R. 13/09/1978, n. 52”* approvato con D.G.R.V. n. 428 del 12/02/1997 e alla successiva D.G.R.V n. 3125 del 16/11/2001,

RENDE NOTO

che il giorno **TRE** del mese di **MAGGIO** dell'anno **DUEMILAVENTUNO** alle ore **10.30**, presso l'Ufficio tecnico posto al piano 2° della Sede municipale di Roverè Veronese sita in Piazza Vittorio Emanuele, 12 – 37028 Roverè Veronese (VR), avrà luogo l'esperimento dell'asta pubblica per la concessione in affitto del complesso malghivo comunale di cui al successivo punto 1), secondo le modalità previste dall'art. 73 lettera c) e dell'art. 76 del R.D. 23/05/1924 n. 827 *“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”*, nonché dalle ulteriori norme applicabili del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Con la presentazione dell'offerta, s'intendono pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste nella presente gara e nei rispettivi documenti allegati. La partecipazione all'asta pubblica non costituisce presunzione di ammissibilità e non potrà creare in ogni caso, alcun diritto o aspettativa giuridica e quindi nessun diritto per danni emergenti o lucro cessante, compenso o rimborso potrà essere preteso, ovvero nel caso in cui per sopravvenute ragioni di interesse pubblico in base alle valutazioni di propria ed esclusiva competenza e circostanze di impedimento o per cause di forza maggiore, che contrastino con gli interessi generali dell'Ente, non si dovesse procedere all'affidamento dell'affitto interromperlo o assegnarlo soltanto in parte. Altresì il Comune potrà procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento dell'asta o intervenute dopo la conclusione della medesima.

1) OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'ASTA PUBBLICA

L'affitto riguarda il complesso malghivo organico e funzionale di proprietà comunale denominato “MARIANETTO”, censito catastalmente al Foglio 4, particelle n. 23, 27, 209, 211, 213 e 238 (sub. 1, 2 e 3) e risulta costituito da TERRENI (prati, pascoli, boschi e incolti), FABBRICATI (baiti, stalle e depositi, etc.) e INFRASTRUTTURE (cortili di pertinza dei fabbricati, strade, concimaie, pozze, etc.). Il compendio viene concesso esclusivamente per attività zootecniche connesse alla monticazione con esclusione di attività agrituristiche, nelle condizioni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data odierna con esplicita rinuncia da parte dell'affittuario di ogni pretesa in ordine di carenze in atto o che sopravvenissero a seguito di nuove normative o disposizioni di legge, salvo il diritto di recesso nei tempi e modi che saranno indicati nel relativo contratto.

I LOTTI da assegnare sono così di seguito specificati:

MALGA	LOTTO	PAGHE	superficie Ha.a.ca.	Prezzo paga (Euro)
MARIANETTO	1	18	14.91.16	€ 198,79
	2	18	14.91.17	€ 198,79

Le superfici sopra indicate hanno solo valore ricognitivo/conoscitivo e si intendono concesse a corpo e non a misura secondo i confini sempre osservati e riconosciuti negli anni e quindi non sono probatorie dell'effettiva area a pascolo né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze rese dall'affittuario e di conseguenza è compito dello stesso calcolare l'effettiva superficie pascolabile per eventuali domande di contributo, istanze o qualsiasi altro fine anche nei confronti e per quanto riguarda AVEPA. Pertanto questo Comune ed il proprio personale, vengono sollevati da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa qualora l'estensione risulti inferiore a quella indicata nel presente bando. Gli obiettivi generali e prioritari che l'ente intende perseguire con l'affitto della malga e che l'aggiudicatario dell'asta dovrà perseguire sono i seguenti:

- governare il paesaggio della malga;
- conservare e valorizzare la biodiversità delle praterie pascolive;
- promuovere le produzioni agro- zootecniche tipiche locali;
- sviluppare un maggior legame con il territorio a presidio della montagna;
- conservare e promuovere la cultura dell'alpeggio;
- sostenere un percorso volontario di miglioramento gestionale;
- valorizzare la multifunzionalità sostenibile dell'attività d'alpeggio;
- incentivare l'imprenditoria giovanile.
- monticazione di bestiame (bovine da latte);
- manutenzione ambientale;
- conduzione da parte della famiglia del concessionario.

2) SOGGETTI AMMESSI ALL'ASTA PUBBLICA

Sono ammessi a partecipare all'asta pubblica tutte le DITTE INDIVIDUALI, AZIENDE, SOCIETA', IMPRESE E COOPERATIVE AGRICOLE di tipo collettivo, nonché RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI, GEIE condotte da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali ai sensi del d.Lgs. 29/03/2004, n. 99 e ss.mm.ii., come individuate dall'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- **di ordine generale** di cui all'art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **di idoneità professionale** ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del d.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., titolari di Partita IVA tramite:
 - iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio per l'esercizio di attività prevalente o secondaria a indirizzo zootecnico e comunque attinente e adeguata a quella oggetto dell'asta;
 - (facoltativo) Agricoltore in attività o Società fra imprenditori agricoli e/o allevatori come definiti dall'art. 9 del Reg. CE n. 1307/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola europea;
- di obbligarsi a garantire:
 - nel carico totale almeno il 70% di capi in proprietà all'interno del/i lotto/i della malga di cui un minimo del 90% costituito da bovini da latte;
 - una struttura aziendale stabile con adeguate capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative improntando la propria attività lavorativa ai principi di qualità, professionalità e correttezza necessari per la buona condotta e affitto della malga;

In particolare non possono partecipare alla gara i soggetti (Ditte individuale, Aziende, Società e Cooperative agricole, nonché Raggruppamenti, Consorzi, GEIE), che:

- non sono in regola con il versamento dei contributi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, nonché delle imposte, tasse ed in particolare per quelli già concessionari/ affittuari con il pagamento dei canoni pregressi nei confronti del Comune di Roverè Veronese;
- sono in contenzioso ancora pendente con questo Comune in quanto responsabili di gravi inadempimenti contrattuali o di negligenze nella condizione e/o affitto di malghe, allevamento e alpeggio anche in riferimento alle norme in materia di igiene e sanità pubblica e pulizia dei luoghi (i soggetti già concessionari/affittuari che hanno commesso infrazioni e hanno mediato e concluso il procedimento possono comunque partecipare);
- sono iscritti negli elenchi dei conduttori dichiarati non idonei alla conduzione delle malghe ai sensi della vigente disciplina regionale, ovvero coloro che il Comune ritenga motivatamente inidonei alla conduzione delle malghe;
- si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la Legislazione dello Stato in cui sono stabilite e non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni o di ogni altra procedura equivalente, né si trovano in stato di cessazione e/o sospensione dell'attività;
- sono sottoposti a misure di prevenzione o a procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla normativa vigente contro la criminalità e la delinquenza mafiosa e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;
- sono sottoposti a misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.Lgs. 08/06/2001 n. 231 e ss.mm.ii.;
- si trovano in condizioni ostative di esclusione dalla contrattazione con le P.A.;

Inoltre ai sensi dell'art. 48, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio, GEIE oppure sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante o in situazioni di controllo ex art. 2359 del Codice Civile.

3) CANONE A BASE D'ASTA

Il prezzo unitario per ciascuna paga posto a base di confronto è pari a **€ 198,79/PAGA** che corrisponde ai seguenti canoni annui:

LOTTI	PAGHE	Prezzo unitario	Canone annuo
1	18	€ 198,79	€ 3.578,22
2	18	€ 198,79	€ 3.578,22

Ai sensi dell'art. 10, punto 8 del d.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii., trattandosi di affitto di terreni agricoli, il canone sarà corrisposto previa emissione da parte del Comune della relativa fatturazione in modalità elettronica ed esente dall'applicazione dell'imposta IVA di legge.

4) DURATA E MODALITA' DI CONCESSIONE DEI LOTTI.

La concessione dei lotti avrà durata per la sola stagione monticatoria all'alpeggio 2021 nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre, salvo proroghe per anticipo e posticipo concesse dal Servizio forestale regionale di Verona. Nel restante periodo di ciascun anno le malghe con le relative strutture rientrano nel pieno possesso dell'Amministrazione, che si riserva la facoltà di utilizzarle per le proprie attività istituzionali. E' vietata ogni forma anche parziale di sub-affitto, sub-concessione e cessione del contratto a terzi salvo il subentro per morte del titolare, per pensionamento e solo a favore di soci ed eredi dell'azienda.

5) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTE.

Per partecipare all'asta, i soggetti interessati e idonei dovranno presentare entro e non oltre le **ore 12.00 di VENERDI' 30 APRILE 2021**, a pena di esclusione, per ciascun lotto un plico debitamente chiuso e sigillato in modo sufficiente ad assicurare l'assoluta segretezza dell'offerta e della documentazione contenuta, controfirmato e/o timbrato su tutti i lembi di chiusura ivi compresi quelli presuggellati, il quale riporterà all'esterno, in modo visibile l'indirizzo completo del mittente e la dicitura:

"ASTA PUBBLICA DEL 03/05/2021 PER AFFITTO LOTTO/I (indicare il/i lotto/i di cui s'intende) MALGA MARIANETTO - SOGGETTO CON SEDE NEL COMUNE DI (indicare nel "Comune di Roverè Veronese", oppure "nel territorio della Comunità Montana della Lessinia", oppure "fuori dal territorio della Comunità Montana della Lessinia") - NON APRIRE".

Qualora il plico esterno fosse soltanto sigillato ma non controfirmato, o viceversa, l'offerta verrà comunque esclusa. Il plico chiuso, sigillato e contenente la documentazione di cui al successivo punto 6), dovrà pervenire od essere recapitato a mezzo del servizio postale o agenzie autorizzate con lettera raccomandata A.R. (posta celere compresa), a pena di esclusione al Comune di Roverè Veronese, Piazza Vittorio Emanuele, n. 12 – 37028 Roverè Veronese (VR). Viene inoltre consentita ai concorrenti la facoltà della consegna del plico direttamente a mano, da effettuarsi personalmente o a mezzo di terze persone presso all'Ufficio protocollo del Comune, che ne rilascerà apposita ricevuta. Non saranno ammesse documentazioni e offerte trasmesse per telegramma, fax e/o PEC. I plichi che perverranno in ritardo oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, anche se sostitutivi o aggiuntivi, ovvero sui quali non sia apposta la scritta relativa alla gara, non verranno presi in considerazione, non ritenuti validi e quindi esclusi dall'asta. A tale scopo farà fede il timbro con la data e l'ora apposti dall'addetto dell'ufficio protocollo all'atto del ricevimento dei plichi. Resta inteso che il regolare e tempestivo recapito del plico nei termini stabiliti, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo esso non giunga a destinazione in tempo utile entro i termini di gara. Pertanto questo Ente non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di plichi a causa di inesatte indicazioni nel recapito o disguidi postali. Ogni concorrente potrà scegliere liberamente di partecipare ad un solo lotto ovvero ad entrambi.

6) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA.

Il plico di gara per ciascun LOTTO che si intende partecipare a pena l'esclusione, dovrà contenere al suo interno DUE BUSTE, la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A) e l'OFFERTA ECONOMICA (BUSTA B):

a) La "**BUSTA A**" debitamente chiusa e sigillata in modo sufficiente ad assicurare la segretezza del contenuto, a pena di esclusione dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura ivi compresi quelli presuggellati e riportare all'esterno in modo visibile la dicitura: "**BUSTA A - Documentazione amministrativa**" e pena l'esclusione dall'asta, dovrà contenere quanto segue:

- **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** redatta come DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell'atto di notorietà debitamente compilata, datata, timbrata e sottoscritta in originale dal legale rappresentante o titolare dell'operatore economico (o da un suo procuratore a ciò abilitato) secondo il modello **ALLEGATO 1**) ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, (per l'autenticazione della firma del sottoscrittore, alla dichiarazione deve essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità); *N.B: per le società e le cooperative agricole, nonché per i raggruppamenti, deve essere allegato alla domanda l'elenco dei nominativi di ciascun associato, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza etc. (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale);*

- **COPIA VISURA C.C.I.A.A.** competente per territorio e aggiornata (se Società, Azienda, Impresa collettiva o Cooperativa agricola allegare anche l'atto costitutivo della stessa o scrittura privata autenticata);
- **GARANZIA PROVVISORIA pari a € 178,91 per ogni LOTTO (per entrambi i lotti l'importo è di € 357,82)** posto a base di confronto da costituirsi a scelta in uno dei seguenti modi alternativi:
 - Assegno circolare “non trasferibile” e intestato al Comune di Roverè Veronese;
 - Versamento tramite bonifico presso la Tesoreria comunale - Banco B.P.M. - Agenzia di Roverè Veronese - IBAN: IT65P0503459730000000033439 e indicare come causale: *“Garanzia provvisoria lotto/i.....asta Malga Marianetto*);
 - Fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre il mancato affidamento dell'asta dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.Lgs. n. 159/2011, e sarà svincolata automaticamente al momento dell'affidamento definitivo ed efficace. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall'art. 93, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. A norma dell'art. 93, comma 8, del d.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare le successive garanzie fideiussorie per l'affitto della malga di cui all'art. 103 dello stesso d.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

b) La **“BUSTA B”** debitamente chiusa e sigillata in modo sufficiente per assicurare la segretezza del contenuto, a pena di esclusione dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura ivi compresi quelli presuggellati e dovrà riportare all'esterno in modo ben visibile la seguente dicitura: **BUSTA B - “Offerta economica”**. Essa dovrà contenere all'interno solo l'**OFFERTA ECONOMICA** debitamente compilata, datata, timbrata e sottoscritta in originale dal legale rappresentante o titolare dell'operatore economico (o da un suo procuratore a ciò abilitato), secondo il modello **ALLEGATO 2)** con applicata una marca da bollo da € 16,00 (per l'autenticazione della firma del sottoscrittore deve essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità).

La mancanza o l'irregolarità di uno solo dei predetti documenti contenuti nella “BUSTA A” e B” comporterà l'esclusione automatica dalla gara. **Si precisa che qualora il concorrente volesse partecipare per l'affidamento di entrambi i lotti 1 e 2, potrà inserire tutta documentazione in un unico plico esterno con all'interno le Buste A e B riguardanti ciascun lotto.**

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA.

L'asta sarà tenuta ad unico e definitivo incanto con il metodo delle offerte segrete secondo le modalità previste dall'art. 73, lett. c) e dall'art. 76 del R.D. 23/05/1924 n. 827 e **verrà aggiudicata a "CORPO" per ciascun LOTTO, a favore del concorrente che avrà formulato il PREZZO PIU' ALTO** cioè l'offerta economica in **AUMENTO** rispetto al **valore unitario della PAGA posto a base di gara indicato al punto 3)**. Il prezzo offerto dovrà essere onnicomprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, per affittare la malga. **Non sono ammesse offerte con aumento inferiore al 5% (cinque/00) o in ribasso rispetto al prezzo posto a base di confronto.** L'affidatario non potrà pretendere alcuna diminuzione dell'importo aggiudicato per qualsiasi causa, circostanza, motivo o ragione, anche se speciale e determinata da forza maggiore. L'offerta ai sensi dell'art. 32, comma 4 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. resterà vincolante per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta stessa (rimane salva la possibilità per questo Ente, di richiedere il differimento di detto termine ai sensi della citata norma). In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida ai fini dell'aggiudicazione, quella più favorevole per l'Ente ai sensi dell'art. 72 del R.D. n. 827/1924. Non saranno ammesse offerte in variante, parziali, indeterminate, plurime, condizionate o irregolari e nel caso di offerte uguali si chiederà ai concorrenti interessati entro un congruo termine, di offrire un ulteriore aumento d'asta. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purchè ritenuta valida, congrua e regolare a norma dell'art. 69 del R.D. n. 827/24. In caso di mancanza di offerte o non ritenute valide, il Comune dichiarerà deserta l'asta, riservandosi la facoltà di indire un nuovo procedimento e individuando eventualmente un nuovo prezzo più appetibile da porre a base di confronto. Mentre l'aggiudicazione è impegnativa per la Ditta affidataria dal momento della partecipazione alla gara, la stessa non lo è invece per il Comune, restando subordinata all'adozione della determinazione di assegnazione che sarà disposta dal Responsabile dell'Area Tecnica a seguito verifica con esito positivo nei confronti della Ditta aggiudicataria, del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità morale, professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. **In particolare sarà richiesto il REGISTRO DI STALLA non antecedente il giorno 01/01/2021 attestante la consistenza e la tipologia del bestiame intestato e di proprietà del richiedente.** Qualora venisse accertata la falsità delle dichiarazioni rese il Comune senza bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di sorta, escluderà il concorrente dalla gara, dichiarando decaduta l'aggiudicazione, che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva ed alla segnalazione all'autorità giudiziaria, con facoltà di esclusione dello stesso concorrente dalle successive gare indette dallo stesso Ente, fatta salva la richiesta di risarcimento per danni. Parimenti infine, qualora per qualsiasi motivo non imputabile allo stesso Comune (es. scioglimento, cessazione o fallimento, frode, mancanza dei requisiti di partecipazione, mancato pagamento o altra grave mancanza) non si pervenisse alla conclusione dell'asta, lo stesso Ente si riserva la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

8) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA.

Il giorno e l'ora fissati per lo svolgimento dell'asta, si riunirà il seggio di gara monocratico presieduto dal Responsabile dell'Area Tecnica alla presenza di due testimoni. I plichi di gara dei concorrenti saranno suddivisi in gruppi sulla base dell'ubicazione territoriale della sede aziendale indicata all'esterno del plico **e saranno aperti in TRE FASI SUCCESSIVE secondo il seguente ordine di preferenze:**

- 1) con sede legale e operativa nel territorio del Comune di Roveré Veronese;**
- 2) con sede legale e operativa fuori dal Comune di Roveré Veronese e all'interno del territorio della Comunità Montana della Lessinia;**
- 3) con sede legale e operativa fuori dal Comune di Roveré Veronese e fuori dal territorio della Comunità Montana della Lessinia.**

Pertanto in ordine di preferenza come sopra indicato, si procederà con i successivi adempimenti svolgendo le seguenti operazioni di gara:

1^ FASE: DITTE NEL TERRITORIO COMUNALE:

- a) Ammissione dei candidati con verifica della data e dell'ora di ricezione dei singoli plichi, dell'integrità dei sigilli, delle controfirme sui lembi di chiusura e all'apertura dei plichi dichiarando, sulla scorta della regolarità della documentazione contenuta nelle "BUSTE A" l'ammissione o meno dei concorrenti alla successiva fase;
- b) Valutazione delle offerte: apertura delle "BUSTE B" contenenti le offerte economiche ammesse dichiarando per ciascun LOTTO l'aggiudicazione per l'offerta che presenti il prezzo più alto in aumento rispetto al valore posto a base di gara;

Si precisa che qualora per ciascun lotto, pervenissero offerte da parte di Ditte con sede territoriale nel Comune di Roveré Veronese ritenute valide, congrue e regolari, non si procederà con l'apertura delle buste di cui alla 2^ FASE.

2^ FASE: DITTE FUORI DAL COMUNE MA NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA:

Nel caso in cui nessun plico venga presentato da parte di Ditte con sede all'interno del territorio comunale di Roveré Veronese, il seggio di gara procederà all'apertura della documentazione amministrativa e delle offerte, svolgendo le stesse operazioni così come descritte nei punti precedenti punti a) e b) della 1^ fase;

Si precisa che qualora per ciascun lotto, pervenissero offerte da parte di Ditte con sede fuori dal Comune di Roveré Veronese ma nel territorio della Comunità Montana della Lessinia, ritenute valide, congrue e regolari, non si procederà con l'apertura delle buste di cui alla 3^ FASE.

3^ FASE: DITTE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA:

In ultimo, qualora non pervengano offerte presentate da parte aziende con sede fuori dal Comune di Roveré Veronese e all'interno del territorio della Comunità Montana della Lessinia, il seggio di gara procederà all'apertura della documentazione amministrativa e delle offerte, svolgendo le stesse operazioni così come descritte nei punti precedenti punti a) e b) della 1^ e 2^ fase.

Il Responsabile dell'Area tecnica dopo la redazione del provvedimento di aggiudicazione dell'asta, comunicherà al soggetto l'affidamento dell'asta con invito a presentare la documentazione ed i pagamenti necessari per la stipula del contratto di locazione. Il deposito cauzionale provvisorio, copre la mancata sottoscrizione del contratto di locazione per fatto dell'aggiudicatario e sarà restituito dopo la stipula dello stesso atto. I concorrenti che avranno presentato offerta senza essere aggiudicatari o che non verranno ammessi alla gara, non potranno reclamare indennità di sorta e anche ai medesimi sarà restituita la cauzione provvisoria senza corresponsione di interessi.

9) DIRITTO DI PRELAZIONE

Si precisa, che ai sensi dell'art. 4 bis della legge n. 203/1982, l'affittuario uscente avendo presentato formale comunicazione di recesso e di rinuncia anticipata dal contratto di concessione per le stagioni 2016-2021, non potrà esercitare il diritto di prelazione alle stesse condizioni economiche dell'offerta aggiudicataria dell'asta.

10) PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il contratto di concessione in affitto della malga:

- sarà stipulato in deroga alla normativa vigente in materia di patti agrari per quanto non espresso o concordato, alla presenza e con l'assistenza del Rappresentante sindacale di categoria della parte affittuaria per la validità delle intese raggiunte ai sensi degli artt. 23 e 29 della Legge 11 del 11/02/1971, nonché dagli artt. 45 e 58 della Legge n. 203/1982;

- farà riferimento alle disposizioni contenute nel “*Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di Comuni ed Enti L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 25*” approvato con D.G.R.V. n. 428 del 12/02/1997 e D.G.R. n. 3125 del 16/11/2001.

Saranno inoltre a carico del conduttore tutte le spese, imposte, tasse, diritti di segreteria, etc., conseguenti la locazione. A garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo atto d'affitto dovranno essere prodotte:

- **CAUZIONE CONTRATTUALE** per un importo pari all'annualità del canone di affitto da costituirsi a scelta in uno dei seguenti modi alternativi:

- Assegno circolare “non trasferibile” e intestato al Comune di Roverè Veronese;
- Versamento tramite bonifico presso la Tesoreria comunale - Banco B.P.M. - Agenzia di Roverè Veronese - IBAN: IT65P0503459730000000033439 e indicare come causale: “*garanzia contrattuale lotto/i..... Malga Marianetto*”;
- Fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e copre il mancato affidamento dell'asta dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.Lgs. 159/2011 e sarà svincolata automaticamente al momento dell'affidamento. A norma dell'art. 93, comma 8, del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare le successive garanzie fideiussorie per l'affitto della malga di cui all'art. 103 dello stesso d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora l'offerente risultasse affidatario. Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- **DEPOSITO CAUZIONALE** pari al 20% (venti/100) del canone annuo e sarà restituito dopo la riconsegna autunnale solo dopo la verifica della corretta esecuzione dei lavori di manutenzione e di conduzione della malga indicati nei rispettivi verbali.

Detta cauzione potrà costituirsi a scelta in uno dei seguenti modi alternativi:

- Assegno circolare “non trasferibile” e intestato al Comune di Roverè Veronese;
- Versamento tramite bonifico presso la Tesoreria comunale - Banco B.P.M. - Agenzia di Roverè Veronese - IBAN: IT65P0503459730000000033439 e indicare come causale: “*deposito cauzionale lotto/i..... Malga Marianetto*”;
- Fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre il mancato affidamento dell'asta dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.Lgs. n. 159/2011, e sarà svincolata automaticamente al momento dell'affidamento. A norma dell'art. 93, comma 8, del d.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare le successive garanzie fideiussorie per l'affitto della malga di cui all'art. 103 dello stesso d.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

- **POLIZZA ASSICURATIVA** che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nella conduzione della Malga, prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Pertanto, il Comune ed il suo personale sono espressamente esonerati da ogni responsabilità derivanti dall'affitto restando ad esclusivo e completo carico della Ditta qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa e di compenso nei confronti del Comune. La copertura della garanzia dovrà decorrere dall'inizio del contratto e concludersi alla scadenza dello stesso e recare espressamente il vincolo a favore del Comune e sarà efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'affittuario. Inoltre dovrà essere stipulata una *polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)* a copertura di ogni e qualsiasi danno relativo ai rischi inerenti l'incarico e più precisamente costituita da:
 - GARANZIA R.C.T. per un massimale minimo di € 500.000 riferita all'esercizio delle attività prestate dall'affittuario e dovrà comprendere anche:
 - ✓ l'assicurazione delle attività accessorie e complementari alla attività principale, nessuna esclusa né eccettuata;
 - ✓ la responsabilità civile personale di ogni "prestatore di lavoro", ovvero ogni persona fisica di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, il contraente si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate compreso il titolare della Ditta eventuali familiari coadiuvanti, associati in partecipazione, soci del contraente;
 - ✓ l'estensione alle usuali condizioni particolari, generalmente adottate dal mercato assicurativo e riferite a danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi e responsabilità civile derivante dal d.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
 - GARANZIA R.C.O. per un massimale minimo di € 500.000 prevista per i "prestatori di lavoro" ovvero per tutte le persone di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, l'affittuario si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate e dovrà comprendere anche l'estensione al cosiddetto "danno biologico" e alla copertura alle malattie professionali.

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti l'allacciamento alla rete elettrica, alla condotta idrica ed ogni altro costo della malga. L'affitto dovrà seguire criteri tecnico-agronomici finalizzati all'ottimale conservazione del cotico erboso e alla valorizzazione del patrimonio pascolativo, pena l'escussione della cauzione annuale.

11) ULTERIORI INFORMAZIONI

- a) Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per "*sigillatura*" si intende per chiusura ermetica un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale come striscia incollata, ceralacca, piombo, scotch.... tale da rendere chiuso il plico esterno e le buste interne, volto ad attestare ed accertare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità ed evitare la manomissione del plico e buste.

- b) Le comunicazioni saranno inviate via posta, oppure tramite PEC ed eventuali modifiche degli indirizzi PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali comunicazioni, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune, il quale diversamente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle stesse comunicazioni.
- c) L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò, comporti pretesa alcuna di risarcimento od altro da parte dei concorrenti.
- d) Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto entro il termine prescritto, l'asta sarà affidata al concorrente che segue in graduatoria.
- e) La seduta di gara potrà essere sospesa od aggiornata, anche per la soluzione di problematiche emerse in sede di gara, ad altra ora o ad altro giorno.
- f) Saranno esclusi i concorrenti per i quali venga accertata che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
- g) L'eventuale ritiro dell'offerta già presentata deve essere effettuato entro il termine di scadenza di presentazione dei plichi, con comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l'offerta di gara e dovrà riportare il nominativo del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura "ritiro offerta". Parimenti la presentazione di un'offerta sostitutiva oppure integrativa deve essere effettuata entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, con le stesse modalità previste per la presentazione dell'offerta, riportando sul plico anche la dicitura "busta sostitutiva" oppure, rispettivamente, "busta integrativa". Non è ammessa la presentazione di più di un plico sostitutivo e/o integrativo.
- h) Per ogni altra informazione o chiarimento contattare il personale dell'Area Tecnica (E-mail: tecnico@comune.rovereveronese.vr.it, Tel. n. 045 6517156 - 57). Si precisa per il contenimento dell'emergenza epidemiologica dovuta al virus COVID-19, l'accesso agli uffici potrà avvenire previo appuntamento telefonico per casi urgenti, motivati e improrogabili.

12) CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO INTEGRITA'

L'aggiudicatario dell'asta è tenuto ad accettare e dare applicazione ai contenuti del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al patto d'integrità, adottati dall'Ente La violazione dei principi e delle regole sopra richiamate costituisce grave inadempimento agli obblighi prestazionali costituendo causa di risoluzione della convenzione e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune di Roverè Veronese.

13) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e per quanto disposto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di Esecuzione, vengono svolte dal Responsabile dell'Area Tecnica, nella persona del sottoscritto Ing. Nicola Repele, ammesso per "*particolari necessita*" dovute alla carenza in organico di altre figure tecniche con adeguata competenza professionale.

14) DIRITTO DI ACCESSO, CONTROVERSIE E RICORSI

Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della Legge n. 241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui all'art. 53 del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo. Ogni controversia o contestazione che dovessero insorgere con l'aggiudicatario e che non si sia potuta definire in via bonaria o amministrativa, sarà conclusa in sede civile presso il Foro di Verona, competente in via esclusiva. L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Veneto, i ricorsi possono essere notificati al Comune entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa. In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l'art. 120 del d.Lgs. n. 104/2010.

15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Soggetti interessati: Il Comune di Roverè Veronese è il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (di seguito denominato “Regolamento” o “Regolamento Privacy”). Con il presente documento informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. I dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza previsti.

Dati trattati: L'Ente tratterà i dati personali forniti per l'affidamento del servizio e solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità descritte di seguito. Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento del servizio è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le successive finalità. L'eventuale non comunicazione, o errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.

Finalità e base giuridica del trattamento: I dati personali verranno trattati per le finalità necessarie all'affidamento del servizio o connesse ad adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali.

Modalità del trattamento: Tutti i dati saranno raccolti e trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Saranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nel Regolamento Privacy ed unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare. Inoltre, informiamo che potranno essere trattati nei seguenti modi:

- Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
- Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
- Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 9, 10, 11 del Regolamento Privacy e inoltre mediante l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 dello stesso Regolamento Privacy.

Comunicazione: I dati sensibili personali saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti del Comune di Roverè Veronese, per l'espletamento di tutte le attività connesse alla prestazione con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.

Diffusione dei dati personali: I dati non verranno diffusi in alcun modo.

Diritti dell'interessato: In qualità di interessato sono riconosciuti i seguenti diritti (di cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento Privacy):

- ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti, qualora sussista una delle condizioni previste dall'art. 17 del Regolamento Privacy, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento Privacy, la limitazione del trattamento, l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative ad un trattamento in corso nonché richiedere una copia dei dati personali e infine ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile;
- Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione, i suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, si potrà revocare in qualsiasi momento il consenso già prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Il consenso può essere revocato, scrivendo a Comune di Roverè Veronese o inviando una mail a: tecnico@comune.rovereveronese.vr.it.

- Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del Regolamento Privacy, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Si comunica che l'esercizio dei diritti è gratuito. Per maggiori informazioni si invita a consultare l'art. 7 del Codice Privacy sul sito web del Garante su www.garanteprivacy.it, mentre gli articoli da 15 a 23 del Regolamento Privacy sono consultabili al seguente link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT>.

Conservazione: I dati saranno trattati e conservati solo per il tempo necessario per le finalità suddette e in ottemperanza delle normative vigenti. In particolare, riportiamo qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei dati personali con riferimento alle diverse finalità di trattamento: I dati trattati per:

- l'erogazione del servizio saranno conservati dal Comune di Roverè, Veronese per tutta la durata del servizio e per un periodo di 10 anni dalla cessazione dello stesso, salvo sorga l'esigenza di un'ulteriore conservazione per consentire la difesa dei propri diritti;
- per l'adempimento di obblighi di legge saranno conservati dalla Società nei limiti previsti dalla legge e finché persista la necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi.

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Roverè Veronese con sede in Piazza Vittorio Emanuele, n. 12 – 37028 Roverè Veronese (VR) – Codice Fiscale: 80010130237 – Partita IVA: 01686350230; PEC: comune.rovereveronese@pec.it; tel. n. 0456518005.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (R.P.D. o D.P.O.) è il Dott. Adami Graziano, dottore commercialista e revisore contabile con sede in Via Sommacampagna, n. 63/b – 37137 Verona – PEC: grazianoadami@odcecverona.it; tel. n. 045950932.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Nicola Repele)

ALLEGATI:

- 1) **Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;**
- 2) **Offerta economica;**
- 3) **Schema tipo del contratto d'affitto.**

AI COMUNE DI ROVERE' VERONESE
Piazza Vittorio Emanuele, 12
37028 Roverè Veronese (VR)

OGGETTO: Asta pubblica per la locazione del/i LOTTO/I della Malga comunale denominata MARIANETTO per la sola stagione monticatoria 2021.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto nato il
a (Prov.)
C.F.: in qualità di titolare / legale rappresentante
dell'operatore
con sede in
(Prov.), Via CAP
P.IVA: C.F:
Tel. n. Cellulare n.
Indirizzo E-mail:
Indirizzo PEC:

CHIEDE

di partecipare all'esperimento dell'asta pubblica indicata in oggetto come

(barrare la casella interessata)

- Ditta agricola individuale;
- Cooperativa agricola;
- Impresa / Società / Azienda agricola collettiva *(barrare le altre forme non interessate)*;
- Raggruppamento / Consorzio / GEIE *(barrare le altre forme non interessate)* già formalmente costituito già formalmente costituita/o e composta/o dai seguenti soggetti:
.....
.....
.....
.....
.....
- Raggruppamento / Consorzio / GEIE *(barrare le altre forme non interessate)* NON ancora formalmente costituita/o e che sarà composta/o dai seguenti soggetti:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

DICHIARA / NO

ai sensi degli art. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni e conseguenze di legge previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento:

- a) che rientra nella categoria degli operatori economici di cui all'art. 45 del d.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) **che in merito ai requisiti di ordine generale** non si trova in nessuna delle condizioni ostative previste **nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**, né in altra ipotesi di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente;
- c) **che in particolare, ai fini del comma 5, lettera m), del suddetto art. 80, barrando la corrispondente lettera di riferimento:**

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del C.C. e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- d) che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, o tentativi di "infiltrazione mafiosa" di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994;
- e) **che in merito ai requisiti di idoneità professionale (barrare la corrispondente lettera di riferimento):**

- è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), o all'apposito registro, se cooperativa, con i seguenti dati:

C.C.I.A.A. di:

attività:

.....
.....

Num. Iscrizione data iscrizione

Denominazione:

- (solo per le imprese non residenti in Italia)**, attesta l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza (ex art. 83, comma 3, e Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua italiana;

(per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.), il concorrente dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

f) **(eventuale)** è Agricoltore in attività o Società fra imprenditori agricoli e/o allevatori come definiti dall'art. 9 del Reg. CE n. 1307/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola europea;

g) **(per le Ditte con meno di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000)**

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

(negli altri casi)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68);

h) che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", pubblicato nella G.U. 28/09/2011, n. 226 come novellato dal D.Lgs. 15/11/2012, n. 218, dichiara inoltre che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136", pubblicato nella G.U. 28/09/2011, n. 226 come novellato dal D.Lgs. 15/11/2012, n. 218;

i) che nei confronti dei **seguenti soggetti non** è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. *(indicare tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compreso il legale rappresentante, che non hanno avuto alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o verso i quali non sia stato emesso decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta):*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(oppure) che nei confronti dei **seguenti soggetti** sono state pronunciate le seguenti condanne: *(indicare i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compreso il legale rappresentante, che hanno avuto qualsiasi tipo di condanne, anche quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, specificando chiaramente il reato, la pena comminata e quando è stato commesso):*

.....
.....
.....

-
-
-
- g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria all'art. 17 della L. 19/3/1990, n. 55;
- h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, grave negligenza o malafede nell'esecuzione di incarichi affidati da Amministrazioni pubbliche, né gravi errori nell'esercizio della propria attività;
- i) di essere in regola con il versamento dei contributi in materia previdenziale assistenziale e assicurativa, nonché delle imposte, tasse ed in particolare per quelli già concessionari/ affittuari con il pagamento di eventuali canoni pregressi nei confronti del Comune di Roverè Veronese;
- j) che all'interno dell'azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- k) di non avere contenziosi pendenti con il Comune e di non aver commesso gravi inadempimenti contrattuali e negligenze nella condizione e/o affitto di malghe, allevamento e alpeggio anche in riferimento alle norme in materia di igiene e sanità pubblica e pulizia dei luoghi;
- l) di non essere iscritto/i negli elenchi dei conduttori dichiarati non idonei alla conduzione delle malghe ai sensi della vigente disciplina regionale, ovvero coloro che il Comune ritenga motivatamente inidonei alla conduzione delle malghe;
- m) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la Legislazione dello Stato in cui sono stabilite e non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni o di ogni altra procedura equivalente, né si trovano in stato di cessazione e/o sospensione dell'attività;
- n) di non essere stato/i sottoposto/i a misure di prevenzione o a procedimenti di cui alla normativa vigente contro la criminalità e la delinquenza mafiosa e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;
- o) di non essere stato/i sottoposto/i a misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti ai sensi del d.Lgs. 08/06/2001 n. 231 e ss.mm.ii. e di non trovarsi in condizioni ostative di esclusione dalla contrattazione con le Pubbliche amministrazioni;
- p) di non aver reso, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per l'affidamento di altri incarichi da parte di Enti pubblici;
- q) di essere pienamente a conoscenza e consapevole che:
- per malga si intende il complesso organico e funzionale di terreni (prati, pascoli, boschi e incolti), fabbricati (baiti, stalle, depositi) e infrastrutture (cortili pertinenziali, strade, concimaie, pozze) e viene concessa esclusivamente per attività zootecniche connesse alla monticazione con esclusione di esercitare attività agrituristiche;
 - la malga viene concessa nelle condizioni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data odierna con esplicita rinuncia da parte del concessionario di ogni pretesa in ordine di carenze in atto o che sopravvenissero a seguito di nuove normative o disposizioni di legge, salvo il diritto di recesso nei tempi e modi che saranno indicati nel relativo contratto;
 - le superfici della malga hanno solo valore ricognitivo/conoscitivo e si intendono concesse a corpo e non a misura secondo i confini sempre osservati e riconosciuti negli anni e quindi non sono probatorie dell'effettiva area a pascolo né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze rese dall'affittuario e di conseguenza è compito dello stesso calcolare l'effettiva superficie pascolabile per eventuali domande di contributo, istanze o qualsiasi altro fine anche nei confronti e per quanto riguarda AVEPA;

- l'affitto avrà durata per la sola stagione monticatoria 2021 e nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre, salvo proroghe per anticipo e posticipo concesse dal Servizio forestale regionale di Verona e nel restante periodo di ciascun anno la malga con le relative strutture rientra nel pieno possesso dell'Amministrazione comunale, che si riserva la facoltà di utilizzarle per le proprie attività istituzionali;
 - è vietata ogni forma anche parziale di sub-affitto, sub-concessione e cessione del contratto a terzi salvo il subentro per morte del titolare, per pensionamento e solo a favore di soci ed eredi dell'azienda;
 - tutti i capi che condurrà in malga dovranno obbligatoriamente essere provvisti di certificati sanitari, di vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria;
 - il contratto sarà stipulato in deroga alla normativa vigente in materia di patti agrari per quanto non espresso o concordato, alla presenza e con l'assistenza del Rappresentante sindacale di categoria della parte affittuaria per la validità delle intese raggiunte ai sensi degli artt. 23 e 29 della Legge 11 del 11/02/1971, nonché dagli artt. 45 e 58 della Legge n. 203/1982;
 - il Comune durante la stagione monticatoria effettuerà le verifiche e controlli presso l'anagrafe zootecnica dell'ULSS 9 Scaligera, per verificare la proprietà dei bovini registrati, tramite il registro dei pascoli ed il modello IV "dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali" e che i trasgressori saranno puniti a norma di legge;
- r) di obbligarsi a garantire:
- nel carico totale almeno il 70% di capi in proprietà all'interno del/i lotto/i della malga di cui un minimo del 90% costituito da bovini da latte come riportato nel registro di stalla non antecedente il giorno 01/01/2021 che attesta la consistenza e la tipologia del bestiame intestato e di proprietà del richiedente;
 - una struttura aziendale stabile con adeguate capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative improntando la propria attività lavorativa ai principi di qualità, professionalità e correttezza necessari per la buona condotta e affitto della malga;
- s) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara ed in particolare nel "*Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di Comuni ed Enti L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 25*" approvato con D.G.R.V. n. 428 del 12/02/1997 e D.G.R. n. 3125 del 16/11/2001;
- t) di aver effettuato apposito sopralluogo presso i pascoli, pratica, fabbricati e strutture della malga di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le condizioni contrattuali, della viabilità, delle condizioni locali, accessi privati, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo;
- u) di ritenere la locazione realizzabile, adeguato e remunerativo il prezzo offerto nel suo complesso, di avere tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la concessione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito e pertanto ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione, non mi esimerà dal rispettare gli obblighi contrattuali assunti;
- v) di accettare sin d'ora tutti i contenuti del contratto d'affitto ed in particolare:
- che saranno a proprio carico tutte le spese, imposte, tasse, diritti di segreteria, etc., inerenti e conseguenti la locazione;
 - di impegnarsi a produrre la cauzione annuale, il deposito cauzionale e stipulerà apposita polizza assicurativa così come riportato nelle condizioni del bando di gara;
- w) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 adottato dal Comune e si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori lo stesso codice comportamentale, pena la risoluzione degli obblighi contrattuali;

- x) di impegnarsi a non divulgare notizie e fatti relativi alla Stazione appaltante dei quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- y) non si trova/no in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del d.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. (Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti);
- z) di essere pienamente informato sulla raccolta e trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13-14 del Regolamento UE 679/2016, come da nota informativa allegata alla richiesta di offerta.

Luogo e data

IN FEDE

(timbro e firma legale rappresentante/titolare)

.....

NOTA BENE:

- Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta allegato copia fotostatica non autenticata di un valido **documento di identità** del sottoscrittore;
- Per le Società, Imprese, Aziende e Cooperative agricole, nonché per i raggruppamenti, se il modulo non è sufficiente deve essere allegato l'elenco dei nominativi di ciascun associato, socio, amministratore etc. (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale);
- In caso di RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE O CONSORZIO O GEIE, il modello dovrà essere compilato e firmato SINGOLARMENTE da ogni impresa partecipante al Raggruppamento o Consorzio e inoltre si precisa che i requisiti:
 - di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
 - di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;

(ALLEGATO 2)

Marca
da Bollo
da € 16,00

Al COMUNE DI ROVERE' VERONESE
Piazza Vittorio Emanuele, 12
37028 Roverè Veronese (VR)

OGGETTO: Asta pubblica per la locazione del/i LOTTO/I della Malga comunale denominata MARIANETTO per la sola stagione monticatoria 2021.
OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto nato il

a (Prov.)

C.F.: in qualità di titolare / legale rappresentante
dell'operatore

con sede in

(Prov.), Via CAP

P.IVA: C.F:

Tel. n. Cellulare n.

Indirizzo E-mail:

Indirizzo PEC:

con riferimento alla procedura per l'aggiudicazione dell'asta pubblica indicata in oggetto,

DICHIARA

di concorrere per il **LOTTO / I** della Malga MARIANETTO

OFFRE

per la concessione in affitto durante la stagione monticatoria 2021,

(compilare i dati per il lotto/i che interessano)

▪ del **LOTTO 1** un prezzo pari a € / **PER CIASCUNA PAGA**
(in lett.)

▪ del **LOTTO 1** un prezzo pari a € / **PER CIASCUNA PAGA**
(in lett.)

Pertanto, (compilare i dati per il lotto/i che interessano),

- il **CANONE ANNUO DEL LOTTO 1** derivante dalla moltiplicazione del prezzo offerto per il carico massimo consentito di **N. 18 PAGHE**, risulta pari a €
(in lett.)
- il **CANONE ANNUO DEL LOTTO 2** derivante dalla moltiplicazione del prezzo offerto per il carico massimo consentito di **N. 18 PAGHE**, risulta pari a €
(in lett.)

DICHIARA INOLTRE CHE

- ai sensi dell'art. 32, comma 4, del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che la presente offerta sarà vincolante per n. 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta indicata nell'*invito*, salvo il differimento di detto termine qualora ciò venga richiesto dalla stazione appaltante, in virtù dell'art. 32, comma 4, del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara ed in particolare nel "*Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di Comuni ed Enti L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 25*" approvato con D.G.R.V. n. 428 del 12/02/1997 e D.G.R. n. 3125 del 16/11/2001;
- di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le condizioni contrattuali, della viabilità, delle condizioni locali, accessi privati, degli obblighi e degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza e dunque di ritenere la locazione remunerativa rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito e pertanto ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione.

Luogo e data

IN FEDE

(timbro e firma legale rappresentante/titolare)

.....

NOTA BENE:

- Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta allegato copia fotostatica non autenticata di un valido **documento di identità** del sottoscrittore.

**CONCESSIONE IN AFFITTANZA AGRARIA AI SENSI DEGLI ART. 45 - 52
DELLA LEGGE 03/05/1982, N. 203, DEL LOTTO/I DELLA MALGA
DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATA "MARIANETTO"**

L'anno addì del mese di
nella Residenza Municipale sita in Piazza Vittorio Emanuele n. 12 – 37028 Roverè
Veronese (VR), sono comparsi:

- il Sig. nato a (.....)
il (Codice Fiscale:)
in qualità di nominato con decreto sindacale
..... il quale dichiara di agire in questo atto in nome,
per conto e nell'interesse del COMUNE DI ROVERE' VERONESE (Codice fiscale:
80010130237 – P.IVA: 01686350230);
- il Sig. nato il
a (.....), C.F.:
in qualità di titolare della Ditta
con sede in (.....),
Via P.IVA:
il quale agisce in nome e per conto della stessa;

PREMESSO CHE

- il Comune di Roverè Veronese è proprietario della Malga comunale denominata MARIANETTO e catastalmente censita al Foglio 4, particelle n. 23, 27, 209, 211, 213 e 238 (sub. 1, 2 e 3), per un estensione superficiale di ha 29.82.33;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n..... del è stata indetta la procedura di gara per l'espletamento dell'asta pubblica per l'individuazione del soggetto al quale concedere in affitto malga in oggetto;
- è stato pubblicato nelle forme di legge il bando di gara – Prot. n. del
- a seguito dell'espletamento dell'asta pubblica in data, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n..... del, è risultata affidataria la Ditta che ha offerto per il/i lotto/i un prezzo di € /PAGA che corrisponde ad un canone annuo pari a €
- il contratto di affitto verrà formalizzato in deroga alla normativa vigente in materia di patti agrari a cui le parti fanno riferimento per quanto ivi non espresso o concordato, alla presenza e con l'assistenza del Rappresentante sindacale di categoria della parte affittuaria, precisando che la validità delle intese raggiunte è riconosciuta dagli artt. 23 e 29 della Legge 11 del 11/02/1971, nonché dagli artt. 45 e 58 della Legge n. 203/1982.

Tutto ciò premesso e confermato, le parti convengono quanto segue:

1) PREMESSE

Le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente contratto.

2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il COMUNE DI ROVERÈ VERONESE come innanzi rappresentato, concede alla Ditta che accetta la concessione in locazione ad un prezzo unitario di **Euro**/PAGA, del/i **LOTTO/I** di **PAGHE 18 (DICIOOTTO)** per un estensione di Ha 29.82.33 della malga comunale "MARIANETTO" sita in Roverè Veronese e intesa come un complesso organico e funzionale di *terreni* (prati, pascoli, boschi e incolti), *fabbricati* (baiti, stalle e depositi) e *infrastrutture* (cortili pertinenziali, strade, concimaie, chiudende, recinzioni in legno, abbeveratoi, fontane, pozze e vasche di abbeveraggio). Detta superficie ha solo valore conoscitivo e si intende concessa in affitto a corpo e non a misura secondo i confini sempre osservati e riconosciuti negli anni e quindi non è probatoria dell'area a pascolo né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze rese dal concessionario e di conseguenza è compito dell'affittuario calcolare l'effettiva superficie pascolabile per eventuali domande di contributo, istanze o qualsiasi altro fine. Inoltre la suddetta Malga viene concessa esclusivamente per utilizzazione al pascolo del bestiame da latte, nelle condizioni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con esplicita rinuncia da parte del Concessionario di ogni pretesa in ordine a carenze in atto o che sopravvenissero a seguito di nuove normative o disposizioni di legge. Infine un uso diverso della malga determina la revoca della concessione.

3) DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata contrattuale della concessione viene stabilita per la sola stagione monticataria all'alpeggio 2021. Il contratto cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo fissato per il giorno 30 SETTEMBRE 2021, in espressa deroga a quanto statuito dall'art. 45 della Legge n. 203/1982, senza bisogno di preavviso o disdetta, in quanto trattasi di beni del patrimonio comunale. Nel periodo dell'anno non destinato all'alpeggio, l'Ente concedente si riserva la facoltà di utilizzare la malga con le relative strutture per le proprie finalità istituzionali, senza che lo stesso affittuario possa avanzare obiezioni o alcuna pretesa, rinunciando ad ogni azione di riserva, rimborso, richiesta danni o modifica del canone di locazione.

4) CANONE CONCESSORIO

Il canone annuo del/i lotto/idella Malga denominata "MARIANETTO" viene determinato in **Euro** (.....)
Lo stesso importo sarà ricalcolato quando interverrà la determinazione regionale di cui al primo comma, art. 2 del "Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di Comuni ed Enti L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 25" di cui alla D.G.R. n. 428 del 12/02/1997 ovvero quando i citati parametri subiscano modifiche nei modi e forme previste dal medesimo atto.

5) MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE

L'importo del canone annuo di cui al precedente art. 4), dovrà essere versato al Comune di Roverè Veronese in due rate: la prima pari al 40% entro il 15 AGOSTO e la seconda rata di saldo (60%), al termine della stagione monticataria non oltre il 31 OTTOBRE. Il versamento dovrà essere effettuato presso la tesoreria Comunale ed in caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi pari al tasso corrente aumentato di 5 (cinque) punti.

6) DIVIETO DI USI DIVERSI, DI SUB AFFITTO E/O SUBCONCESSIONE

Il Concessionario non potrà in alcun caso fare delle malghe concesse, altro uso, se non quello presupposto del presente contratto.

Nel caso di utilizzo e di sfruttamento diversi (residenziale, turistico, ricreativo, agriturismo, vendita di prodotti agro-alimentari etc.) dei fabbricati all'interno del complesso malghivo, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di formali comunicazioni, quindi in deroga all'art. 5 L.203/82 e la parte concessionaria/affittuaria sarà tenuta al risarcimento del danno. Parimenti è fatto assoluto divieto di subaffitto e/o sub-concessione anche parziale. In caso di inadempimento il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, in espressa deroga all'art. 5 della Legge 203/82 e la parte concessionaria/affittuaria sarà tenuta al risarcimento del danno.

7) OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà osservare i seguenti obblighi e doveri:

- non avere a proprio carico cause ostantive o sanzioni che comportino il divieto della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, né procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 31/05/1965, n. 575 e ss.mm.ii.;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, non aver presentato domanda di concordato e che tali procedure non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e previdenziali, nonché delle imposte, tasse ed eventuali canoni pregressi nei confronti dell'Amministrazione comunale di Roverè Veronese;
- non risultare iscritto negli elenchi dei conduttori dichiarati non idonei alla conduzione delle malghe ai sensi della vigente disciplina regionale, ovvero coloro che il Comune ritenga motivatamente inadeguati alla conduzione delle malghe;
- assolvere all'interno della propria azienda tutte le disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla vigente normativa;
- applicare i principi e le regole del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, precisando che eventuali violazioni costituiscono grave inadempimento degli obblighi assunti dal Concessionario e causa di risoluzione del contratto, fatta salva la possibilità di risarcimento dei danni subiti dal Comune;
- garantire sul/i lotto/i un carico costituito da un minimo del 70% di capi di bestiame in proprietà e un minimo del 90% costituito da bovini da latte, con una tolleranza in più o in meno del 5%;
- essere in possesso di apposita assicurazione di responsabilità civile verso terzi e patrimoniale per eventuali danni a persone, animali e/o cose che potrebbero essere causati in conseguenza all'esercizio delle attività di alpeggio, per un massimale non inferiore a € 500.000,00, sollevando l'Ente concedente ed il proprio personale da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale, finanziaria ed amministrativa in merito;
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando ed in particolare nel *"Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di Comuni ed Enti L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 25"* approvato con D.G.R.V. n. 428 del 12/02/1997 e D.G.R. n. 3125 del 16/11/2001;
- sostenere tutti i costi e le spese, nessuno escluso, inerenti e conseguenti la corretta gestione della malga, fra le quali in particolare la fornitura del combustibile, dei carburanti;
- compiere tutti gli interventi di miglioramento sul prato-pascolo, pascolo seguire criteri tecnici ed agronomici finalizzati all'ottimale conservazione del cotico erboso e alla valorizzazione del patrimonio pascolativo;
- al termine di ogni stagione monticataria all'alpeggio, pulire e svuotare tutti i fabbricati utilizzati;
- integrare eventualmente la dieta apportata al bestiame con mangimi specifici per una quantità non superiore al 20% del fabbisogno energetico;

- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e piccole riparazioni, ripartiti fra tutti gli utenti in proporzione al carico, necessari per garantire la corretta gestione, conservazione, funzionamento, miglioramento ed efficienza della malga costituita da terreni (prati, pascoli, boschi e incolti), fabbricati (baiti e stalle) e infrastrutture (cortili pertinenziali, strade, concimaie, chiudende, recinzioni in legno, abbeveratoi, fontane, pozze e vasche di abbeveraggio), così come previsto dagli art. 1575 e seguenti e 2153 del C.C. nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso. Qualora il concessionario dopo trenta giorni dall'inizio del periodo di monticazione, tramite accertamenti non vi avesse ancora provveduto, l'Ente proprietario potrà far eseguire le lavorazioni necessarie utilizzando i fondi del deposito cauzionale di cui all'art. 13;
- utilizzare gli arredi ed attrezzature della malga con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1587 del C.C.);
- i bovini condotti in malga dovranno essere provvisti obbligatoriamente di certificati sanitari di vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione impartita dall'autorità veterinaria;
- prevenire la diffusione dell'IBR, introducendo esclusivamente bovini provenienti da allevamenti indenni o negativi ad una prova sierologica per la ricerca di anticorpi effettuata da non più di 30 giorni o vaccinati da non più di 60 giorni. L'esito degli accertamenti sierologici e/o le date degli interventi vaccinali dovranno essere riportati sul MOD. 7 del D.P.R. n. 320/1954 o nel QUADRO E della dichiarazione di provenienza degli animali riportato nel MOD. 4 integrato. In alternativa potrà essere utilizzato il MOD. 2/33 e la documentazione dovrà essere vistata dalla locale Azienda sanitaria;
- migliorare i pascoli mediante estirpazione della flora infestante (radici, piante, arbusti, erbe infestanti, cespugli, rovi etc.), prima della fioritura delle stesse;
- fornire tutti i materiali, beni, attrezzature di lavorazione ed eventuali arredi integrativi dei locali della malga;
- pagare le spese sanitarie a favore dell'ULSS, necessarie per le prestazioni di disinfestazione dei ricoveri e delle stalle del bestiame;
- tenere sempre a disposizione i documenti comprovanti la proprietà dei capi presenti in malga, in quanto il personale del Comune e gli Agenti di Forza Pubblica potranno effettuare le necessarie verifiche, controlli e punire a norma di legge gli eventuali trasgressori;
- tenere in perfetto stato di efficienza le concimaie garantendone la perfetta pulizia e lo svuotamento;
- non asportare il letame e le deiezioni degli animali prodotti in malga, i quali al termine di ogni stagione di monticazione, dovranno essere raccolti e dispersi nei prati-pascoli con le modalità stabilite nel verbale di consegna;
- mantenere il carico di bestiame all'interno del perimetro della propria malga;
- evitare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, vietando il concentramento e lo stazionamento degli animali in aree che presentano danneggiamento al cotico erboso a causa del calpestio;
- utilizzare esclusivamente bestiame asciutto ai fini di una migliore utilizzazione di foraggio e di una riduzione dei danni da calpestio, con obbligo di pascolo turnato, dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio dei bovini da una zona all'altra;
- custodire il bestiame all'interno della propria malga in condizioni di sicurezza e consentire il passaggio di altri concessionari da una zona all'altra;
- non eseguire interventi di conservazione, trasformazione o migliorie eccedenti quelli di propria competenza e ove fossero eseguite, il Comune potrà procedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del concessionario, ovvero di acquisire le opere effettuate dall'affittuario senza dover corrispondere allo stesso alcun indennizzo;

- dare compimento e continuare alle misure agro-ambientali di durata pluriennale di cui ai Regolamenti CE e misure P.S.R. Veneto, qual'ora il precedente affittuario abbia assunto i relativi impegni vincolanti.

L'esecuzione di eventuali nuovi interventi e l'installazione di ulteriori attrezzature con oneri a carico del Concessionario e che si rendessero necessari per migliorare la conduzione della malga, dovranno essere preventivamente richiesti ed autorizzati dal Comune. Al termine del periodo contrattuale i complessi malghivi dovranno essere restituiti nelle forme e nelle condizioni in cui sono stati concessi, salvo le normali condizioni d'uso, di deterioramento e di ammortamento tipiche dei materiali. Tramite il proprio personale, il Comune si riserva la facoltà ed il diritto di ispezionare in qualsiasi momento i complessi malghivi concordando preventivamente con il Concessionario i tempi e i modi della visita. L'Ente concedente si riserva inoltre la facoltà, se non costituisce grave pregiudizio per il Concessionario, di intervenire sulle strutture delle malghe per effettuare interventi di manutenzione straordinaria durante il periodo di monticazione, senza che lo stesso affittuario possa avanzare obiezioni o alcuna pretesa, rinunciando esplicitamente sin dalla sottoscrizione del contratto ad ogni azione di riserva, rimborso, richiesta danni o modifica del canone di locazione.

8) SPESE DI EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA E ACQUA

Sono a carico del Concessionario tutte le spese e i costi per la fornitura di acqua e di energia elettrica, in base ai conteggi riepilogativi predisposti dall'Ente Concedente. Gli oneri sono ripartiti fra tutti gli utenti in proporzione al carico della rispettiva malga. Il Concessionario si impegna a versare la propria quota spese, improrogabilmente entro i termini richiesti dal Comune concedente. Nel caso di inadempienza l'Ente avrà diritto di avvalersi utilizzando il deposito cauzionale di cui al punto 12;

9) CONSEGNA DELLE MALGHE

All'inizio della stagione monticatoria l'Ente concedente chiederà al personale della Comunità Montana della Lessinia, per quanto di competenza, la consegna primaverile delle malghe assistito nelle operazioni dai rappresentanti del Comune e alla presenza dei concessionari della malga e che in caso di assenza non sarà consentito effettuare il carico del bestiame. Il complesso malghivo dovrà essere assegnato nel medesimo stato di cui alla riconsegna con particolare riguardo alla pulizia ed in particolare provvederà alla consegna dei fabbricati, della mobilia, del materiale e delle attrezzature in dotazione alla malga, nonché ad indicare i confini del comprensorio malghivo concesso, l'eventuale luogo di deposito degli attrezzature dopo la monticazione e infine alla percentuale di tolleranza del carico. Il personale della Comunità Montana della Lessinia redigerà un apposito verbale che sarà firmato da tutti gli intervenuti nel quale saranno precisati e quantificati le lavorazioni da eseguirsi a carico del concessionario utili per la corretta monticazione della malga ed in particolare:

- il miglioramento pascoli;
- la manutenzione ordinaria e piccole riparazioni dei fabbricati;
- il miglioramento idrico;
- la migliona alla viabilità;

All'atto della consegna stagionale l'Ente concedente garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati, delle infrastrutture e dei relativi impianti per la fornitura di acqua e di energia elettrica.

10) RICONSEGNA DELLA MALGA

Alla fine della stagione monticatoria, la Comunità Montana della Lessinia effettuerà, con l'assistenza dei rappresentanti dell'Ente concedente la riconsegna autunnale della malga, redigendone l'apposito verbale.

Nello stesso atto, sulla base delle prescrizioni impartite nella consegna, saranno indicate le eventuali inadempienze da parte del concessionario. L'entità della spesa relativa ai lavori non eseguiti verranno calcolate in giornate operaio in base alle tariffe in vigore per gli operai agricoli forestali e la somma totale sarà computata a carico dei medesimi affittuari, mediante rivalsa sulla cauzione annuale di cui al punto 12. All'atto della riconsegna, inoltre verrà eventualmente indicato il locale o i locali a disposizione del concessionario per il deposito a proprio ed esclusivo rischio, delle attrezzature di proprietà.

11) ANTICIPO O PROROGA DELLA MONTICAZIONE

In base all'andamento climatico e meteorologico della stagione, nonché delle condizioni del cotico e delle effettive superfici pascolive, l'Ente concedente potrà chiedere alla struttura Forestale regionale di Verona e per conoscenza alla Comunità Montana della Lessinia, apposito parere circa la possibilità di anticipare o prorogare il periodo di monticazione. L'Ente proprietario avrà la facoltà di adeguare il canone di concessione all'effettivo periodo monticatorio aggiuntivo.

12) CAUZIONE ANNUALE

In conformità all'art. 15 - comma 2 del Disciplinare tecnico-economico di cui alla D.G.R. n. 428 del 12/02/1997, il Concessionario a garanzia degli adempimenti di conduzione della malga assunti con il presente contratto e previsti negli atti da questo richiamati, dovrà provvedere anteriormente alla consegna primaverile della prima stagione all'alpeggio, alla costituzione obbligatoria di un deposito cauzionale pari al 20% (ventipercento) del canone annuo di concessione, che dovrà restare valido per tutta la durata contrattuale ed eventualmente rinnovabile, anche tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della Legge 10/06/1982 n. 348 o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune in caso di mancata esecuzione parziale o totale delle lavorazioni a carico del Concessionario. La cauzione versata non sarà fruttifera ed il concessionario non potrà chiedere indennizzi di sorta. Infine la garanzia deve essere integrata ogni qualvolta l'Ente concedente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

13) GARANZIA CONTRATTUALE

A garanzia del corretto e esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Concessionario ha costituito apposita garanzia tramite polizza fideiussoria bancaria, pari alla prima annualità del canone di affitto, valida fino alla scadenza dei termini contrattuali, eventualmente rinnovabile e rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della Legge 10/06/1982 n. 348 o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La cauzione versata non sarà fruttifera, il concessionario non potrà chiedere indennizzi di sorta e sarà restituita ad avvenuta verifica dell'adempimento delle obbligazioni del contratto ed in caso di inottemperanza sarà incamerata dal Comune. Infine detta dovrà essere integrata ogni qualvolta l'Ente concedente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

14) INADEMPIENZE DEL CONCESSIONARIO E IPOTESI DI RISOLUZIONE.

In ipotesi di inadempienza da parte del concessionario/affittuario agli obblighi assunti con il presente contratto, il medesimo si intenderà automaticamente risolto senza necessità di ricorrere alle formalità previste dall'art. 5 della Legge n. 203/82. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano alcune cause di risoluzione del contratto:

- gravi violazioni, abituale inefficienza o negligenza nella gestione della malga;
- frode, mancata osservanza delle condizioni che disciplinano il contratto, delle norme e delle disposizioni in materia di salute, sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla prevenzione degli infortuni;
- motivi di pubblica utilità o per esigenze di pubblico interesse;
- quando la gravità o la frequenza debitamente accertate compromettano le condizioni del contratto;
- accertati reati di evasione fiscale, frode, liquidazione, fallimento, concordato preventivo, scioglimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e di pignoramento o altri casi di cessazione di attività della Ditta concessionaria;
- cessione anche parziale del contratto o subappalto o sub-concessione;
- violazione di quanto previsto nel presente contratto ai sopra estesi articoli 6 e 7.

La risoluzione dei rapporti dovrà essere comunicata dall'Amministrazione mediante semplice lettera raccomandata AR o tramite PEC contenente sintetica esposizione delle inadempienze accertate e contestate.

15) SANZIONI E PENALITA'

In ipotesi di intimata risoluzione del contratto, la parte concessionaria/affittuaria sarà tenuta, a titolo prequantificato di risarcimento del danno, a corrispondere una somma pari all'importo del deposito cauzionale di cui al punto 12 e dell'importo pari a quello garantito così e come previsto nel punto 13. E' fatta in ogni caso salva la facoltà, per il Comune, di richiedere il maggior danno qualora quanto ora previsto a titolo di pre-quantificazione del danno non fosse ritenuto sufficiente.

16) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti il presente contratto, copie, diritti di rogito e di segreteria, imposta di registro, etc., nessuna eccettuata ed esclusa, sono a carico della parte affittuaria. Il Concessionario non è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della "*Tabella degli atti e documenti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto*", allegata al D.P.R. n. 642/1992.

17) CONTROVERSIE

Ogni contestazione e controversia derivante e conseguente il presente atto e che non si sia potuta risolvere di comune accordo per via bonaria o amministrativa tra le parti, saranno concluse in sede civile e attribuite al competente Foro giudiziario di Verona.

18) INDENNITA' DA MIGLIORAMENTI

Parte concessionaria/affittuaria rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa in ipotesi derivante da eventuali miglioramenti apportati al cespite immobiliare.

19) NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, si rinvia alla Legge 03/05/1982, n. 203 "*Norme sui contratti agrari*", al "*Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di Comuni ed Enti L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 25*" approvato con D.G.R.V. n. 428 del 12/02/1997 e D.G.R.V. n. 3125 del 16/11/2001 nonché alle disposizioni contenute nel R.D. 18/11/1923, n. 2440, R.D. 23/05/1924, n. 827, nel Codice Civile, altre leggi e regolamenti comunali vigenti e applicabili alla materia in fattispecie.

Il Concessionario è tenuto ad accettare e dare applicazione ai contenuti del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al patto d'integrità, adottati dall'Ente e la violazione dei principi e delle regole sopra richiamate costituisce grave inadempimento agli obblighi prestazionali costituendo causa di risoluzione della convenzione e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dall'Ente.

20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Privacy", i dati forniti al Comune saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da proprio personale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L'interessato ha diritto di verificare l'esistenza presso il Comune di dati personali e le modalità di trattamento e può inoltre chiederne la cancellazione, l'aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco.

21) ASSISTENZA SINDACALE

Il presente contratto viene controfirmato dalla Organizzazione Professionale di Categoria che assiste e tutela parte affittuaria. Il suo funzionario, sottoscrivendosi, conferma di aver prestato idonea assistenza a sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge n. 203/1982. Le parti dichiarano l'atto conforme alla loro volontà e a conferma, ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 203 del 03/05/82 lo sottoscrivono.

PER IL COMUNE CONCEDENTE

.....

IL CONCESSIONARIO

.....

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE

.....